

Tribunale Ordinario di Cosenza Sezione I Civile Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte,

nel procedimento iscritto al n. 12/2019 Fall. Sovr., instaurato a seguito di richiesta di omologa del piano del consumatore presentato da **Servidio Francesco**, con il patrocinio dell'Avv. Marianna Famà;

sentite le parti e il professionista gestore della crisi, con funzioni di OCC, di nomina della CCIIA di Cosenza, Avv. Maria Oliverio, all'udienza del 15 ottobre 2020, tenutasi in presenza;

a scioglimento della riserva assunta in tale data, decorrente dal 17 ottobre 2020 (in ragione della concessione di termine al professionista OCC fino al 16.10.2020 per depositare piano con la situazione debitoria aggiornata);

richiamato il decreto del 21 aprile 2020 di fissazione udienza, nel quale si precisava la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Fagnano Castello (CS), via Papa Giovanni XXIII n. 11;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- la presenza di documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

verificato il corretto espletamento delle comunicazioni ai creditori nonché della pubblicità sul sito del Tribunale di Cosenza, nell'area dedicata;

richiamate le osservazioni svolte dal sottoscritto Giudice al piano, relative:

- alla meritevolezza, tenuto conto dei plurimi accessi;
- alla completezza della documentazione rispetto:



- ✓ alla sorte del provento dalla vendita dell'autovettura Mercedes, considerato che il gestore della
 crisi evidenzia cinque ragioni di destinazione dell'importo, alcune delle quali tuttavia non hanno
 alcun riscontro documentale;
- ✓ al riscontro di quanto riferito in ordine alla corresponsione in favore dell'ex compagna € 260,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, considerato che la scrittura privata allegata alle integrazioni (all. 11) sul mantenimento del figlio minore, è privo di data certa e di forma, e dunque come tale di per sé sarebbe inopponibile. In ogni caso si rileva che il professionista rappresenta che effettivamente le residenze del ricorrente e della ex compagna siano diverse
- ✓ al titolo (locazione, proprietà, comodato gratuito,) in ragione del quale il ricorrente risiede nell'abitazione di via Papa Giovanni XXIII n. 11 in Fagnano Castello (CS);
- ✓ al versamento avvenuto in favore di Findomestic Banca spa il 29.3.2018, creditore che non risulta indicato nel ricorso né nella relazione del professionista (salvo che si tratti di medesimo debito di quello estinto con Fiditalia), e casualmente riscontrato dall'esame dell'all.15 all'atto introduttivo, depositato per altro motivo (prova bonifici mantenimento figlio del ricorrente);
- -alla durata eccessiva del piano;
- -alla dovuta attualizzazione dello stesso;

osservato che tutte le richieste di chiarimenti ed integrazioni sono state fornite, ed in particolare:

- ✓ quanto alla completezza della documentazione, con:
 - la prova della mancanza di titolarità di un diritto reale o personale di godimento in ordine all'abitazione occupata, di proprietà dei propri genitori, e concessa a titolo gratuito;
 - l'evidenza dell'assegno di mantenimento del figlio minore consensualmente corrisposto all'ex compagna;
 - riscontri esaustivi in ordine al profilo del versamento avvenuto in favore di Findomestic Banca nonché al provento dalla vendita dell'autovettura Mercedes, in relazione alla quale si richiama la relazione del professionista gestore con funzioni di OCC del 5.6.2020 rispettivamente alle pagg. 4 e 2-3;

ed inoltre:

- con riduzione della durata del piano in 8 anni complessivi (per un totale di 96 rate), e dunque con riduzione di 2 anni e 2 mesi rispetto alla prima proposta;
- con attualizzazione della debitoria, ulteriormente attualizzata in €. 55.218,70 con nota del 15.10.2020, richiesta dal Giudice all'udienza di pari data;

constatato che il piano, per come rideterminato prevede:

- il soddisfacimento:
 - o dei creditori prededucibili professionista attestatore e del legale del ricorrente per complessivi € 4.500,00;
 - o dei creditori chirografari:
 - UNICREDIT S.P.A per € 15.947,94. per il finanziamento n. 17936971, Filiale di San Marco Argentano (CS), con naturale scadenza al 01.10.2024;
 - UNICREDIT S.P.A. per € 11.457,83 per il finanziamento n. 16313442, Filiale di San Marco Argentano (CS), con naturale scadenza al 01.06.2025;
 - UNICREDIT S.P.A. per 3.165,22 per il finanziamento n. 16614747, Filiale di San Marco Argentano (CS), con naturale scadenza al 01.03.2023;
 - UNICREDIT S.P.A. per € 20.147,71 per il finanziamento n. 18756709, Filiale di San Marco Argentano (CS), con scadenza al 30.09.2028



con soddisfacimento dei creditori al 65%, per complessivi € 32.967,15 su € 50.718,70

per complessivi <u>€ 37.467,14</u> su € 55.218,7;

durata complessiva in <u>84 rate (8 anni);</u>

osservato che non vi sono state contestazioni da parte del creditore Unicredit (ritualmente notiziato) e che non risultano debiti nei confronti dell'Erario;

riscontrato il carattere di consumatore del ricorrente, per come attestato dal professionista;

considerato inoltre che seppur il piano per come riformulato preveda il pagamento di Unicredit per 3 delle 4 linee di credito in misura inferiore del 10% (65% rispetto al precedente 75%), tuttavia il pagamento dell'unico creditore chirografario avverrà con termini più rapidi, circostanza che rende non meno vantaggioso il nuovo piano, per come riformulato in ottica di riduzione della durata;

osservato che il fabbisogno per la realizzazione del piano proviene dal versamento con decorrenza a far data dal mese di Giugno 2020, come previsto nel decreto di fissazione udienza e dunque (vds. piano di riparto aggiornato al 15.10.2020 pag.2):

- € 1.875,00 pari alle mensilità di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2020 verranno versate immediatamente dopo l'omologa;
- successive 7 rate in prededuzione di € 375,00 mensili fino al mese di maggio 2021.
- rate mensili da € 392,47 da giugno 2021 al 31 maggio 2028 nel numero di 84 ed in favore del creditore Unicredit S.p.A.a mezzo bonifico;

osservato non debbano essere compiute valutazioni in ordine alla sussistenza o meno del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria in ragione dell'assenza di contestazione del profilo, ed incidentalmente rilevato che in ogni caso esse sarebbero state inconferenti atteso che il ricorrente non possiede beni immobili mentre i beni mobili registrati costituiscono un patrimonio inferiore all'importo messo a disposizione nel piano, per come attestato dal professionista OCC;

considerato infine, quanto alla *meritevolezza*, che nonostante il plurimo ricorso ai finanziamenti, la circostanza che siano stati contratti nei confronti di un unico soggetto (Unicredit), nonché la giovane età del ricorrente (poco più che trentenne), la mancanza di ulteriori debiti e la presenza di peculiari fattori (rottura del rapporto familiari), il comportamento processuale tenuto, la mancanza di contestazioni da parte dei creditori, costituiscono elementi tali da indurre a ritenere il ricorrente meritevole della cd "second chance" che l'istituto di cui alla l.3/2012 intende riconoscere in presenza di determinati presupposti;

ritenuto quindi dichiarare <u>l'omologa</u>, e l'esecuzione del piano, con i crediti e le percentuali di soddisfo cristallizzate alla data di pubblicità dell'omologa, atteso che "la cristallizzazione della massa debitoria si realizza con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)" e che dunque nel caso in esame non si è ancora verificata;

precisato dunque, dal punto di vista delle modalità esecutive, che:

- il professionista con funzioni di OCC depositerà entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) una nota nella quale:
 - compirà ricognizione della complessiva debitoria aggiornata, ai sensi del richiamato art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)";
 - o indicherà nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
 - riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria



- aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
- rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
- la prima rata verrà versata dal ricorrente a partire dal mese di novembre 2020;
- la decorrenza del piano opererà retroattivamente, dal mese di giugno 2020 con le modalità di pagamento indicate in parte motiva, e si concluderà nel mese di maggio 2028;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, nella persona del Giudice designato, dott. Giorgio Previte, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) **omologa** la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma del <u>piano del</u> <u>consumatore</u> presentata da **Servidio Francesco**;
- 2) <u>dispone</u> –salva impossibilità da attestarsi dal curatore in ragione dell'attuale emergenza Covid19- che il versamento della prima rata mensile avvenga <u>a novembre 2020 -secondo le modalità indicate in parte motiva-, entro il giorno 30 di ogni mese (28 per il mese di febbraio);</u>
- 3) <u>dispone</u> che il professionista nominato con funzioni di organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 Avv. Maria Oliverio:
 - a. depositi entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (termine non perentorio e subordinato alle difficoltà che potrà incontrare interfacciandosi esclusivamente da remoto e tenuto conto della riduzione delle attività lavorative) nota e piano aggiornati:
 - indicando (come meglio precisato in parte motiva) la complessiva debitoria aggiornata, ed inserendo nel piano la maggiore o minore somma dovuta:
 - riducendo l'ammontare delle ultime rate del piano, o riducendo la durata del piano, in ipotesi di diminuzione rispettivamente lieve o sensibile della debitoria
 - > aumentando la singola rata senza aumentare la durata del piano in ipotesi di aumento lieve della debitoria;
 - rimettendo gli atti al Giudice per il provvedimento di revoca dell'omologa e rivalutazione del piano in ipotesi di aumento sensibile della debitoria;
 - prevedendo che il piano contempli:
 - > il versamento della prima rata verrà nel mese di novembre 2020;
 - la decorrenza retroattiva, dal mese di giugno 2020;
 - b. risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) <u>Dispone</u> la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza, entro venti giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- 5) <u>Dispone</u> espressamente che i creditori con causa o titolo posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

<u>Dispone</u> a cura della cancelleria fallimentare la comunicazione al ricorrente (avv. Famà) ed al gestore della crisi (Avv. Oliverio), per gli adempimenti di successiva competenza.

Cosenza, 21 novembre 2020

Il Giudice dott. Giorgio Previte

